

**REGOLAMENTO (CE) N. 941/2009 DELLA COMMISSIONE****dell'8 ottobre 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/2010**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/2010 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 935/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/2010, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2009.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 3.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 9 ottobre 2009**

(EUR)

| Codice NC                 | Importo del prezzo rappresentativo per<br>100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg<br>netti di prodotto |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1701 11 10 <sup>(1)</sup> | 36,84                                                              | 0,23                                                          |
| 1701 11 90 <sup>(1)</sup> | 36,84                                                              | 3,85                                                          |
| 1701 12 10 <sup>(1)</sup> | 36,84                                                              | 0,10                                                          |
| 1701 12 90 <sup>(1)</sup> | 36,84                                                              | 3,56                                                          |
| 1701 91 00 <sup>(2)</sup> | 40,52                                                              | 5,31                                                          |
| 1701 99 10 <sup>(2)</sup> | 40,52                                                              | 2,18                                                          |
| 1701 99 90 <sup>(2)</sup> | 40,52                                                              | 2,18                                                          |
| 1702 90 95 <sup>(3)</sup> | 0,41                                                               | 0,27                                                          |

<sup>(1)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.<sup>(2)</sup> Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.<sup>(3)</sup> Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.